



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

*Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della
vita*



RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO

ai sensi del capitolo 6, paragrafo 1 della D.G.R. 22.12.2011 n. IX/2727



ANNO 2017



Sommario

1. PREMESSA	3
<i>I vincoli paesaggistici</i>	5
2. IL TERRITORIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	6
<i>Altri riconoscimenti</i>	10
3. GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE	11
<i>Il Piano Territoriale Regionale</i>	11
<i>Il Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli</i>	11
<i>La Rete Ecologica Regionale</i>	12
<i>Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco</i>	13
<i>Il Piano Settore Boschi</i>	15
<i>Abaco del territorio del Parco</i>	15
<i>Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della D.C.R. 26/11/2003 n.VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della D.G.R. 02/08/2001 n. VII/5983</i>	16
<i>Tutela delle strutture storiche e del paesaggio</i>	16
4. LA COMMISSIONE PAESAGGIO	18
<i>Anno 2016</i>	19
<i>Anno 2017</i>	21
<i>MAPEL</i>	23
5. LE PRINCIPALI ATTIVITA' DEL PARCO IN MATERIA PAESISTICA	24
<i>COMMISSIONE TECNICA: la predisposizione della proposta di modifica del vincolo paesistico all'interno del Parco del Ticino</i>	24
<i>IL SITO DELL'ENTE</i>	26
<i>CONVEGNI E INCONTRI IN MATERIA PAESISTICA</i>	27
<i>Il WEBGIS</i>	28
6. SPUNTI DI RIFLESSIONE	29



1. PREMESSA

Con la legge 11 marzo 2005, n.12 "*Legge per il governo del territorio e s.m.i.*", Regione Lombardia ha revisionato la normativa che regola la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, aggiornando le procedure autorizzatorie e articolando le competenze dei diversi soggetti istituzionali, tra cui anche gli Enti gestori di Parchi regionali che sono chiamati al compito di esaminare ed autorizzare i singoli progetti di trasformazione del territorio compreso all'interno del proprio perimetro.

Il comma 5 dell'art. 80 della suddetta legge conferisce, all'Ente gestore del Parco regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli interventi da realizzarsi in ambiti non compresi nella zona di iniziativa comunale e interventi riguardanti le opere idrauliche realizzate dall'ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della citata legge. Inoltre il comma 7 del medesimo articolo conferisce all'Ente (a seguito delle modifiche introdotte nel 2016) le funzioni amministrative comunali relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco, anche in ambito di Iniziativa Comunale.

Per le parti del territorio assoggettate a specifica tutela paesaggistica in base agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata sulla base dei criteri contenuti nella Deliberazione di Giunta Regionale del 22/12/2011 n. IX/2727 con riferimento al contesto paesaggistico e alle motivazioni del vincolo.

La D.G.R. n. IX/2727, che ha sostituito la D.G.R. 15 marzo 2006 n. VIII/2121, rappresenta quindi la normativa di riferimento per gli Enti ai quali sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. La procedura per l'esame e il rilascio di tali autorizzazioni è normato dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per i procedimenti ordinari e dal D.P.R. n. 31/2017 per la procedura semplificata. Quest'ultimo atto ha introdotto un'ulteriore semplificazione alla procedura, individuando una serie di tipologie di intervento, descritte nell'allegato A, per le quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

La valutazione sia in procedura ordinaria che in procedura semplificata si conclude, quando l'intervento risulta compatibile con i valori paesaggistici tutelati, con il rilascio dell'*autorizzazione paesaggistica*, che è atto amministrativo autonomo e preliminare rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività; quando invece l'intervento non risulta compatibile con i valori paesaggistici tutelati, viene emesso un *diniego di autorizzazione paesaggistica*, che inibisce la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo edilizio.

In questo quadro normativo l'esercizio delle funzioni paesaggistiche viene svolto dall'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino nel proprio territorio di competenza, a seguito del conseguimento dell'idoneità riconosciuta con Decreto 3 luglio 2009 n. 6820.

La presente costituisce la **Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio**, ai sensi del paragrafo 6.1 della D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011, predisposta al fine di dar conto delle attività condotte dall'Ente nell'esercizio della delega paesaggistica e assicurare un regolare monitoraggio dello stato del paesaggio.



Come previsto dalla D.G.R. 2727/2011, la relazione annuale deve essere redatta sulla base di una relazione che descriva i caratteri paesistici del territorio, illustri sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati con riguardo al conseguimento di obiettivi di qualità paesaggistica delle trasformazioni territoriali. Tale relazione, oltre ad indicare il numero dei provvedimenti paesaggistici rilasciati, distinguendo tra procedure "ordinarie" o "semplificate" e provvedimenti di compatibilità paesaggistica, potrà anche segnalare le criticità emerse nella gestione delle attività nel merito delle distinte fasi delle procedure paesaggistiche (adeguatezza dei progetti, rapporti tra struttura tecnica e Commissione Paesaggio, rapporti tra Ente e Soprintendenza, ...).

Il documento predisposto dal Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS del Parco del Ticino è così strutturato: dopo una prima generale presentazione dei vincoli paesaggistici insistenti sul territorio di competenza e – data la natura dell'Ente e delle sue finalità – degli ulteriori riconoscimenti assegnati all'area, sono descritti i principali strumenti di pianificazione vigenti, di carattere regionale, e specifici dell'Ente Parco che esercita la materia paesaggistica con l'ausilio del proprio Piano Territoriale di Coordinamento e dei Piani di Settore e Regolamenti specifici.

Viene fornita una descrizione dell'attuale struttura tecnica dell'Ente che esercita la delega paesaggistica e della Commissione del Paesaggio e fornito un resoconto sugli ultimi due anni (2016-2017) di esercizio della delega, in termini di pratiche esaminate e provvedimenti rilasciati.

Oltre a quanto specificatamente previsto dalla norma, l'Ente si è prodigato negli anni all'emanazione e revisione dei propri Regolamenti in materia paesistica, al fine di migliorare la gestione del vincolo, meglio normarla, fornendo ulteriori specifiche rispetto a quanto previsto/ammesso dal PTC, e agevolare il lavoro di tecnici e professionisti. Nella parte quinta del documento vengono quindi descritte le attività svolte dall'Ente negli ultimi anni.

L'ultima sezione evidenzia alcune osservazioni e spunti di riflessione sulle principali criticità emerse nell'esercizio della delega.



I vincoli paesaggistici

Tutto il territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino è interamente tutelato e quindi sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'**art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" comma 1 lettera f) – Parchi e riserve.** All'interno dell'area protetta del territorio del Parco sussistono inoltre i seguenti ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004:

- ambiti ex art. 142, comma 1, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 lettere b), c), g)
- bellezze di insieme ex art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) del d.lgs. 22/01/2004 n. 42:
 - D.M. 10 ottobre 1952;
 - D.M. 16 novembre 1954;
 - D.M. 10 marzo 1958;
 - D.M. 27 aprile 1959;
 - D.M. 3 ottobre 1961;
 - D.M. 5 ottobre 1961;
 - D.M. 17 maggio 1963;
 - D.M. 12 maggio 1967;
 - D.M. 17 giugno 1970;
 - D.M. 8 luglio 1970;
 - D.M. 5 agosto 1970;
 - D.M. 3 ottobre 1970;
 - D.M. 30 ottobre 1970;
 - D.M. 16 febbraio 1972;

Sussistono inoltre nell'area ulteriori vincoli, quali:

- aree di vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e L.R. 05/12/2008 art. 44
- Siti Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

Pertanto, qualunque opera o intervento implicante alterazione o modificazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici da realizzarsi in area paesaggisticamente vincolata, deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo (art. 146, D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.).

Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 sono esercitate dall'Ente Parco Ticino per quanto riguarda il territorio all'esterno del perimetro di Iniziativa Comunale (IC) ai sensi del Piano territoriale di Coordinamento del Parco, e dal Comune per quanto riguarda il territorio all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale (IC), fatto salvo quanto previsto in materia di interventi che implicino la trasformazione del bosco.



2. IL TERRITORIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



Da oltre 40 anni la Valle del Ticino, nel tratto sublacuale, è protetta da due Parchi che ricadono nelle due regioni a cui il Ticino fa da confine: il Piemonte e la Lombardia. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino nasce ufficialmente il 9 gennaio 1974. L'attività edilizia non regolamentata, il deterioramento delle acque, i danni provocati dalle cave di ghiaia e sabbia, i boschi "chiusi al pubblico" e utilizzati come esclusive riserve di caccia erano i problemi più evidenti contro i quali si batteva un movimento popolare che ebbe origine a Pavia fin dal 1967. Sulla spinta di istanze delle popolazioni del pavese e del milanese, nel 1972 il periodico "Il Giornale della Lombardia" presentò una proposta di legge di iniziativa popolare, sottoscritta in pochi mesi da oltre 20.000 cittadini, che venne recepita dalla neo insediata Regione Lombardia la quale approvò con Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 1974 (oggi abrogata e sostituita dalla L.R. n. 16 del 16 luglio 2007) **il primo parco regionale istituito in Italia**, prima ancora dell'attuazione della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".

L'area protetta ha una superficie complessiva pari a oltre 91.000 ettari, così composti e suddivisibili in base alle caratteristiche dei suoli:

- 22.000 ettari sono a spiccata vocazione naturale,
- 46.000 ettari sono dedicati allo svolgimento di attività agricole,
- 23.000 ettari sono urbanizzati.

e include l'intero territorio amministrativo di 47 Comuni lombardi collocati lungo il tratto del fiume Ticino compreso tra il Lago Maggiore ed il fiume Po, ricadenti nelle Province di Varese e Pavia e nell'ambito della Città Metropolitana di Milano. Il tratto del Ticino



interessato dal Parco è quello che si diparte dal termine del Lago Maggiore (Sesto Calende) fino a confluire nel Po al Ponte della Becca poco distante da Pavia. Il Parco assume caratteri paesistici differenti, a seconda della morfologia dei tratti di territorio attraversati: da Sesto Calende al Ponte di Oleggio la vallata fluviale si presenta decisamente incisa dal fiume. Questo tratto è caratterizzato dalla vicinanza dei rilievi morenici prevalentemente boscati ove il fenomeno dell'urbanizzazione è stato maggiormente contenuto; questa zona comprende i più rilevanti valori naturalistici: il fiume stesso e gli ambienti ad esso legati, le brughiere, le presenze faunistiche. Nella zona mediana, il fondo della vallata si amplia consentendo al fiume di divagare il suo corso che assume, pertanto, andamento sinuoso con formazione di meandri o variazioni di sede; questa zona ha una caratterizzazione particolare e costituisce un unicum all'interno dell'intera Pianura Padana.

La parte sud, cioè le zone del Magentino, dell'Abbiatense, del Pavese e della Lomellina sono costituite da territori di pianura ricchi d'acqua a valle della linea dei fontanili e sono caratterizzate invece da livelli massimi di diffusione insediativa. Nella zona meridionale la morfologia del territorio presenta maggiore uniformità orografica che la rapporta con la tipica impronta della Pianura Padana nella quale essa confluisce.

La colonizzazione antropica delle sponde, con le conseguenti attività economiche legate alla presenza dell'uomo, hanno portato a modificare, ma solo in minima parte se paragonato ad altri fiumi padani, il tracciato naturale del corso del Ticino; ciò è avvenuto sia a causa degli scavi in alveo, oggi per fortuna vietati, sia a causa delle arginature, che per i forti prelievi idrici. L'uomo risulta sicuramente l'ultimo dei fattori, in ordine di tempo, che hanno contribuito alla variazione delle forme del paesaggio ed all'evoluzione geomorfologica della valle fluviale.

Lungo tutta la valle del Ticino si possono ammirare opere di ingegneria idraulica: il sistema dei Navigli, il Canale Villoresi, il reticolo idrico che si dirama nel territorio per uso irriguo e industriale, le dighe, fra cui si impone per la sua bellezza architettonica quella del Panperduto, gli antichi sistemi di coltivazione (marcite), le cascate lombarde, i piccoli borghi rurali e i mulini. Infine a testimonianza di una attività agricola moderna ed in continua evoluzione si può osservare il complesso delle risaie e dei campi coltivati a prato stabile e a cereali, nonché le coltivazioni di pioppi.

Fra gli obiettivi del Parco vi è quello di integrare la tutela ed il miglioramento del patrimonio paesaggistico e naturale con l'esigenza di sviluppo delle popolazioni residenti in un'area economicamente forte, che risente della vicinanza dell'area metropolitana milanese.

Oggi nella valle del Ticino si può ammirare una pluralità di paesaggi naturali e antropici che mantengono in molti casi caratteristiche di unicità e integrità all'interno del contesto antropizzato e impoverito della Pianura Padana, come si può apprezzare dalle immagini successive.





Altri riconoscimenti

Nel Parco sono state, inoltre, individuate ai sensi della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE) quattordici aree, per un totale di 17.000 ettari, classificate come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ed è stata individuata una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (oggi Direttiva 2009/147/CE) che comprende tutta la fascia fluviale e perfluviale, denominata "Boschi del Ticino".



Oltre a questi riconoscimenti, dal 2002 la Valle del Ticino nel suo insieme (piemontese e lombardo) è stata dichiarata Riserva della Biosfera nell'ambito del Programma MAB dell'Unesco ed è entrata a pieno titolo nella "Rete Globale delle Riserve di Biosfera" (WNBR – *World Network of Biosphere Reserves*), che include aree marine e/o terrestri che gli Stati membri s'impegnano a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, nel pieno coinvolgimento delle comunità locali. Scopo della proclamazione delle Riserve è promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi, creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale.

A seguito della revisione periodica decennale, avviata nel 2012, tale importante riconoscimento è stato recentemente riconfermato e la Riserva Valle del Ticino è stata considerata come pienamente soddisfacente i requisiti della Rete Mondiale del Programma MAB/Unesco. Nell'ambito della procedura di revisione periodica, la Riserva si è significativamente ampliata in territorio piemontese, andando ad includere i comuni appartenenti al Parco del Ticino piemontese e una ventina di Comuni limitrofi. Attualmente la Riserva include una superficie di quasi 150.000 ettari, di cui circa 14.000 classificati come *core area*, 33.000 individuati come *buffer zones* e oltre 100.000 ettari come *zona transition*. Tale azionamento risponde ai criteri di classificazione previsti dal Programma MAB che suddivide le Riserve in tre zone:

zone centrali ("*Core Areas*"), nelle quali l'obiettivo principale è la conservazione degli ecosistemi ed è destinata alla ricerca scientifica;

zone cuscinetto ("*Buffer Areas*"), rafforzano l'azione protettiva delle vicine zone centrali, vi si sperimentano metodi di gestione delle risorse rispettosi dei processi naturali, in termini di silvicoltura, agricoltura ed ecoturismo;

zone di transizione ("*Transition Areas*"), dove si svolgono attività economiche per il miglioramento del benessere delle comunità locali. Sono presenti insediamenti abitativi, industriali, attività agricole rispettose dell'ambiente.

E' in fase di valutazione la proposta di estensione dell'attuale Riserva sino al confine svizzero finalizzato alla futura creazione di una Riserva transfrontaliera italo-svizzera.



3. GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

La pianificazione del Parco del Ticino si è proposta di tutelare ed insieme di valorizzare le peculiarità paesaggistiche, ambientali, socioculturali, conservando i valori di naturalità, di morfologia, di storia, e favorendo l'evoluzione tecnica e funzionale degli abitati, le attività economiche delle popolazioni, la fruizione sociale anche per lo svolgersi di un corretto turismo.

Il Piano Territoriale Regionale

Il territorio del Parco del Ticino rientra nel Piano Territoriale Regionale (PTR) che consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. In particolare pone l'attenzione sulla questione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. All'interno del Piano l'area morenica è individuata come "Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici"; i ripiani terrazzati e/o di alta pianura sono individuati come "Paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura"; la bassa pianura è articolata invece in diverse unità tipologiche di paesaggio: "Paesaggi delle fasce fluviali", "Paesaggi della coltura cerealicola", "Paesaggi della pianura risicola", "Paesaggi delle fasce fluviali".

Il Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli

Un altro documento le cui previsioni interessano il territorio del Parco del Ticino è il Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi (PTRA); un piano d'area vasta che possiede come punto di forza la tutela e la valorizzazione, con il fine di ridefinire e rafforzare il rapporto tra Naviglio e territorio circostante, attraverso strategie di riequilibrio tra aree urbanizzate e aree abbandonate, in un'ottica di sviluppo sostenibile. Gli elementi essenziali del Piano sono *selettività*: non pianificare tutto ma solo alcuni aspetti; *attenzione* alla qualità dei luoghi; *sostenibilità* negli interventi trasformativi; *condivisione* delle esigenze del territorio.

Per la presenza del Naviglio Grande che attraversa il suo territorio Lonate Pozzolo, Nosate, Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Magenta, Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Abbiategrasso, il Parco del Ticino ricade nel PTRA e viene così interessato da diversi ambiti di tutela:

- la fascia di salvaguardia di 100 metri lungo entrambe le sponde dei Navigli, al fine di tutelare e salvaguardare il territorio come sistema di elevata qualità paesaggistica ed ambientale, all'interno della quale si pone una particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio.
- Una fascia di tutela di 500 metri dalle sponde del Naviglio, relativamente al sistema rurale-paesistico-ambientale: tale fascia, esterna al tessuto urbano consolidato, definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale,



naturalistica e paesistica. Questa fascia consente il consolidamento delle attività agricole con lo scopo di tutelare l'ambiente e il paesaggio.

Nel Piano vengono individuate le aree dismesse che rappresentano un'importante opportunità di valorizzazione di quegli episodi facenti parte del patrimonio storico-architettonico del sistema dei Navigli che oggi risultano dismessi o sottoutilizzati nell'ottica di riequilibrare l'offerta di funzioni e servizi in campo fruitivo e culturale, attraverso interventi capaci di produrre effetti positivi non solo in termini economici, ma anche e soprattutto in termini territoriali ed ambientali.

Il PTRa individua nove azioni di rilevanza, chiamate "Azioni di approfondimento", che interessano in modo equilibrato e diffuso i territori attraversati dai Navigli. Coinvolgendo in molti casi anche comuni non direttamente interessati dai corsi dei Navigli, ma che organicamente e funzionalmente rientrano nelle proposte di azioni da approfondire individuate dal PTRa. Le future azioni, sui territori individuati, dovranno affrontare in modo coordinato e complessivo gli aspetti di carattere urbanistico e territoriale, infrastrutturale e di mobilità, ambientale e paesaggistico, economico e di modalità di finanziamento, all'interno di una governance delle azioni che dovrà vedere i soggetti pubblici e privati unitamente coinvolti per l'attuazione dei progetti definiti all'interno di ciascuna azione.

Il PTRa si pone come obiettivo qualificante la valorizzazione delle vie navigabili incluso l'utilizzo dei Navigli Grande e Pavese e che rappresentano una prospettiva di grande interesse per lo sviluppo turistico del sistema Navigli. Il Piano mette in evidenza i tratti già navigabili, gli interventi per il ripristino della navigabilità e le criticità che possono ostacolare la completa realizzazione dei percorsi navigabili.

Allo stesso modo si occupa del sistema di mobilità ciclistica che è rappresentato dal collegamento ininterrotto tra i fiumi Ticino, Adda e Po. Lo scopo è quello di connettere il più ampio sistema dei canali con EXPO, la città Metropolitana di Milano e i luoghi di attrattività storico culturale, ambientale e naturale, a cui possono connettersi altri sistemi di mobilità dolce di livello inferiore, creando una rete ramificata e diffusa.

La Rete Ecologica Regionale

In Lombardia, la tutela della biodiversità è garantita non solo dalla Rete Natura 2000 (costituita da ZPS e da SIC/ZSC) e da molteplici Parchi e Riserve naturali, ma anche dalla RER - Rete Ecologica Regionale e dalle Aree prioritarie per la biodiversità in essa comprese.

Il progetto della Rete Ecologica Regionale e delle Aree prioritarie per la biodiversità nel settore alpino e prealpino è stata approvata con D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009.

Il disegno della Rete Ecologica è stato tracciato a partire dalla mappatura di 73 Aree Prioritarie per la biodiversità, a cui è seguita l'individuazione degli altri elementi costituenti la rete cioè elementi di primo e secondo livello, corridoi, gangli e varchi, tutti poggianti su porzioni di territorio lombardo che ancora conservano valore di naturalità e consentono e/o facilitano i processi di dispersione delle popolazioni animali e vegetali. La pianificazione delle reti ecologiche si pone come obiettivo quello di fornire agli ecosistemi residui in paesaggi frammentati le condizioni necessarie a permettere la sopravvivenza di specie e popolazioni nel tempo.

La Rete Ecologica Regionale (RER) della Lombardia è stata disegnata proprio con questo scopo e prevede, tra le altre finalità, l'armonizzazione delle indicazioni contenute nelle



Reti Provinciali e Locali (comunali o sovra comunali) caratterizzate da una certa variabilità sia per quanto riguarda l'interpretazione data agli elementi che le compongono sia per quanto riguarda i criteri adottati per la progettazione.

Questo lavoro ha portato alla stesura di una rete ecologica di dettaglio, su scala 1:25.000, suddivisa in settori. Per ogni settore, oltre alla cartografia nella quale sono evidenziate aree e corridoi, è stata realizzata una scheda con la descrizione dei contenuti naturalistici e ambientali e relative indicazioni gestionali.

La Rete Ecologica Regionale costituisce così a tutti gli effetti uno strumento fondamentale per il recupero e la salvaguardia della naturalità del territorio anche al di fuori delle aree protette e come fondamentale premessa per una concreta tutela della biodiversità.

La valle del Ticino è area prioritaria per la biodiversità e, senza dubbio, costituisce il più importante corridoio ecologico tra Alpi ed Appennini, anello essenziale di connessione biologica tra l'Europa continentale, il bacino del Mediterraneo e l'Africa. La Valle del Ticino rappresenta, infatti, la più importante area naturale rimasta in pianura Padana poiché racchiude un mosaico di ecosistemi tipici dei grandi corsi d'acqua e conserva cospicui resti della foresta planiziale primaria che ricopriva l'intera pianura del Po ai tempi della colonizzazione romana

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), avente effetti di piano paesistico, è lo strumento che descrive l'assetto dell'intero territorio del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino e articola il territorio in aree differenziate in base all'utilizzo dal relativo regime di tutela, ai sensi della L.R. 86/1983.

Il primo Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato con Legge Regionale 22 marzo 1980, oggi sostituito dalla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, approvata con D.G.R. n. 7/5983 del 2 agosto 2001 che disciplina le aree ricadenti nel Parco regionale della valle del Ticino. Fanno parte del Piano le tavole di azionamento e le Norme Tecniche di Attuazione, oltre alle tavole del Piano paesistico.

Con D.G.R. n. 8/4186 del 21 febbraio 2007 è stata approvata la prima variante parziale al PTC che ha incluso all'interno dell'area protetta un nuovo Comune (Buscate).

Per il Parco Naturale della valle del Ticino, istituito con legge 31 del 12 dicembre 2002, vige il relativo PTC approvato con D.C.R. n. 7/919 del 26 novembre 2003. Il PTC del Parco Naturale ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'art. 25 della Legge Quadro sulle Aree Protette 6 dicembre 1991, n. 394.

Secondo questo tipo di pianificazione, le diverse aree del Parco sono così classificate:

- L'ambito posto nell'immediata adiacenza del Fiume (zone T, A, B1, B2, B3) protegge i siti ambientali di maggior pregio; questi coincidono quasi per intero con l'alveo del fiume e con la sua valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di foresta planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e complessità biologica. Tali aree, insieme alle successive zone C1, costituiscono l'azionamento del Parco naturale del Ticino che ammonta a oltre 20.000 ettari e dove si applica a pieno titolo la Legge 394/91.
- Le Zone Agricole e Forestali (zone C1 e C2) definiscono l'ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali, in cui prevalgono gli elementi di valore storico e



paesaggistico, quali la valle principale del fiume Ticino ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del terrazzo principale, il sistema collinare morenico sub lacuale e la valle principale del torrente Terdoppio.


- Le Zone di pianura (zone G1 e G2) comprendono le aree dove prevalgono le attività di conduzione forestale e agricola dei fondi, le aree di maggior pregio e i centri abitati.
- Le Zone Naturalistiche Parziali (Z.N.P.) sono state istituite allo scopo di salvaguardare particolari emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone naturalistiche perifluviali.
- Le Zone IC di Iniziativa Comunale, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT comunali, che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco del Ticino. L'art. 12.IC.9 del PTC del Parco regionale prevede la possibilità per i Comuni, in fase di redazione di PGT e di variante generale dello stesso, di modificare il proprio perimetro IC per una superficie complessiva non superiore al 5%. Il Parco recepisce tali modifiche, se conformi al PTC, nella cartografia di piano entro 60 giorni.

Rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti, ricadono in Parco Naturale (e sono quindi normate dalla DCR 919/2003) le zone A, B1, B2, B3 e C1; costituiscono il Parco regionale (il cui riferimento è la DGR 5983/2001) le zone C2, G1, G2 e IC.

Il PTC individua inoltre:

- Aree di promozione economica e sociale (D1 e D2), riconosciute quali aree già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed integrare nel più generale contesto ambientale.
- Aree degradate da recuperare (R), costituite da aree nella quali pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco. A tale scopo sono state predisposte le "schede aree R" che individuano a quali destinazioni deve essere mirato il recupero di ciascuna area.

Di seguito un'immagine che rappresenta lo schema di azzonamento del PTC.






Il Piano Settore Boschi

Il Parco del Ticino in ambito forestale applica il Piano Territoriale di Coordinamento, che descrive il piano generale di assetto del territorio e suddivide il territorio in aree caratterizzate da regimi di tutela differenti, e il Piano Settore Boschi, regolamento tecnico di gestione della risorsa forestale (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/1929 del 10 marzo 1990).

La finalità prevista dal documento è quella di proporre un quadro di riferimento di massima per la gestione del patrimonio forestale e boschivo al fine di: salvaguardare e/o migliorare la qualità e quantità delle risorse forestali e boschive, razionalizzare gli sfruttamenti e promuovere indagini conoscitive.

Allo stato attuale il Parco non è dotato di un Piano di Indirizzo Forestale, ai sensi della Legge Regionale 80/1989, esteso a tutto il territorio di competenza.



Abaco del territorio del Parco

Il Parco del Ticino ha approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 112 del 07/10/2015 il Regolamento "Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici", che sostituisce il tradizionale "Abaco delle Tipologie Rurali", documento allegato alla Delibera di approvazione della Variante generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (D.G.R. 5983/2001) e vigente come Regolamento dal 2003.

Il precedente Regolamento, che ha costituito per oltre 10 anni il principale strumento normativo di riferimento per l'Ente nell'esame paesistico delle pratiche di propria competenza e per i professionisti, per la progettazione all'interno dell'area protetta, ha evidenziato negli anni una serie di limiti di applicabilità e di gestione che ne hanno reso necessaria una sua revisione. L'attuale regolamento è quindi uno strumento più ampio,



riferito non più solo alle sole tipologie rurali, ma caratterizzato da una maggior flessibilità e apertura nei confronti di nuove soluzioni progettuali, mantenendo comunque salvo il regime vincolistico del PTC del Parco. Con lo stesso si è voluto integrare e aggiornare le indicazioni di cui al precedente Regolamento per quanto concerne le tipologie rurali, operando una distinzione in relazione al valore storico, culturale ed ambientale dell'edificato esistente e quello di nuova realizzazione. Su questa base, si è inoltre voluto controllare divieti e prescrizioni, nonché fornire indirizzi e criteri di progettazione per le altre categorie edilizie (commerciali, produttive, ecc.) e non propriamente tali, ma comunque ricadenti tra le casistiche di intervento realizzabili all'interno del Parco (sistemazione spazi aperti, realizzazione di elementi di ricucitura ecologica,...).

L'Abaco così concepito, vuole essere un importante strumento di indirizzo e regolamentazione per la progettazione rivolto ai tecnici che si trovano ad operare nel territorio protetto, con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione di un contesto paesaggistico, ambientale, sociale ed economico tanto importante e unico quanto "fragile". Tale Regolamento costituisce, inoltre, un valido strumento di orientamento alla progettazione anche all'interno del perimetro IC: applicando gli indirizzi ivi contenuti, tenendo conte delle declinazioni locali, è possibile raggiungere un miglior dialogo ed una maggiore integrazione tra la città e la campagna ed evitare il degrado degli ambienti periferici.

Costituiscono elaborati di supporto all'Abaco, due ulteriori documenti, schematici e fotografici, finalizzati uno all'approfondimento del quadro conoscitivo del paesaggio del Parco e dei suoi elementi caratteristici (Quadro Conoscitivo) e l'altro funzionale alla progettazione degli interventi (Quadro Propositivo) in totale coerenza ed aderenza con i contenuti del Regolamento. Tali allegati sono stati concepiti come strumenti "dinamici", aggiornabili ed implementabili.

Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della D.C.R. 26/11/2003 n.VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della D.G.R. 02/08/2001 n. VII/5983

Il "Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione e il recupero degli insediamenti rurali dismessi" viene adottato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 106 del 26/10/2005, ai sensi dell'art. 15 della D.C.R. 15 del 26 novembre 2003 n. VII/919 e dell'art. 18 delle N.T.A. della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983, poi modificato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 148 del 04/12/2008.

Tale Regolamento ha costituito in questi anni il principale riferimento per le modalità di individuazione da parte dei Comuni dei cosiddetti "insediamenti dismessi" e per la predisposizione dei relativi progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione. Lo stesso è stato applicato non solo per l'individuazione degli insediamenti rurali, ma anche per il riconoscimento degli edifici non agricoli dismessi, ai sensi del relativo art. 9.

Con Delibera di Consiglio di Gestione n. 148 del 17/12/2014 è stata approvata una modifica al suddetto Regolamento.

Tutela delle strutture storiche e del paesaggio

Ai sensi dell'art. 17 della normativa tecnica del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (D.G.R. 5983/2001) è in corso di predisposizione il documento "Indirizzi e criteri per la



tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio all'interno del Parco lombardo della Valle del Ticino" avente come obiettivo l'individuazione degli "elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio del Parco" e, come tali, oggetto di tutela, quali:

- la rete stradale fondamentale;
- il sistema dei navigli e dei canali;
- i segni dell'organizzazione del paesaggio agrario;
- il sistema degli insediamenti.

Il suddetto Documento, deve in particolare:

- individuare i tracciati costitutivi della rete dei percorsi storici di interesse sovra comunale e delle vie d'acqua (Navigli e canali);
- censire ed evidenziare manufatti, caratteri ed elementi costitutivi che caratterizzano i diversi elementi delle reti individuate, indicando indirizzi, criteri e prescrizioni per la loro tutela, gestione e valorizzazione paesistica;
- leggere ed evidenziare il ruolo storicamente assunto dalle reti individuate, quale sistema di relazioni percettive e strutturali tra gli elementi paesistici rilevanti; di conseguenza, deve indicare indirizzi, criteri e prescrizioni volti alla valorizzazione o alla riproposizione attuale del sistema di suddette relazioni.





4. LA COMMISSIONE PAESAGGIO

L'art. 80 della legge regionale n. 12 del 2005 prevede quanto segue: "Spetta all'ente gestore del parco regionale, per i territori compresi all'interno del relativo perimetro, l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 42/2004". Per la gestione di tale delega, la legge prevede l'istituzione di una "Commissione per il paesaggio" composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, con la funzione di esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente.

La composizione, la nomina ed il funzionamento della Commissione Paesaggio sono disciplinati da "Disciplina della Commissione per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 12/2005".

L'attuale Commissione per il Paesaggio è stata nominata con determina n. 157 del 26/05/2017 e riconosciuta come idonea con Decreto n. 6820 del 03/07/2009, ed è composta da 5 professionisti, di cui 4 selezionati tra il personale interno dell'Ente:

- Francesca Trotti	Presidente	Scienze Ambientali	Resp. Sett. Pianificazione, Paesaggio, GIS
- Michele Bove	Componente	Agronomo	Resp. Sett. Agricoltura
- Anna Ponciroli	Componente	Maturità scientifica	Istrutt. Sett. Boschi e Vegetazione
- Valentina Parco	Componente	Biologo	Resp. Sett. Gestione Siti Natura 2000
- Rosella Saibene	Componente	Architetto	Resp. Uff. Paesaggio Comune di Magenta

Da quando è stata istituita (subito nel 2005 a seguito dell'assegnazione della delega ai sensi dell'art. 80 della LR 12/2005) fino ad oggi la Commissione Paesaggio ha subito molteplici cambiamenti e sostituzioni dei suoi componenti, sottoposti alla valutazione di idoneità di Regione Lombardia

Le diverse sostituzioni hanno sempre comunque garantito che la Commissione Paesaggio del Parco fosse caratterizzata da una diversificazione di competenze (forestale, naturalistica, agronomica, paesaggistica) tali da affrontare e gestire le pratiche secondo un approccio multidisciplinare, che tenesse conto degli obiettivi e delle finalità dell'Ente. Negli ultimi anni, oltre ai componenti della Commissione Paesaggio individuati tra il personale interno dell'Ente, è stato inserito un membro con qualifica in Architettura esterno all'Ente.

La Commissione Paesaggio esprime il proprio parere sulla base di una preliminare verifica istruttoria da parte del Settore competente e di una proposta di parere che evidenzia elementi di positività e negatività del progetto in esame, oltre che di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e di coerenza con gli indirizzi e criteri dell'Abaco e degli altri Regolamenti attuativi.

I settori che vengono coinvolti nella stesura delle istruttorie per quanto riguarda le istanze di autorizzazione paesaggistica sono: settore Pianificazione, Paesaggio e GIS, settore Agricoltura e Sviluppo Rurale, settore Territorio, settore Vegetazione e Boschi. Ogni settore dell'Ente esamina così le pratiche di propria competenza.



Anno 2016

Nel corso del 2016 la Commissione Paesaggio si è riunita in n. 23 sedute, analizzando 194 pratiche di autorizzazione paesaggistica e 20 istanze di compatibilità, suddivise nel modo seguente tra i vari settori:

Settore di competenza	Domanda di autorizzazione paesaggistica	Domanda di compatibilità
Pianificazione, Paesaggio e GIS	172	17
Agricoltura e Sviluppo Rurale	5	1
Territorio	17	-
Vegetazione e Boschi	-	2

Sono state rilasciate in totale 175 autorizzazioni così suddivise:

- n. 59 Autorizzazioni Paesaggistiche in procedura "ordinaria" art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
- n. 98 Autorizzazioni Paesaggistiche in procedura "semplificata" art. 4 del D.P.R. 139/2010.
- n. 14 certificati di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
- n. 2 diniego paesaggistico art. 4 del D.P.R. 139/2010.
- n. 2 diniego paesaggistico art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Nel corso del 2016 sono pervenuti 20 pareri espressi da parte della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio.

Durante le sedute della Commissione Paesaggio sono stati espressi i seguenti pareri:


- n. 83 pareri favorevoli
- n. 97 pareri favorevoli con prescrizioni
- n. 13 pareri contrari
- n. 12 compatibilità favorevoli/favorevoli con prescrizioni
- n. 9 pareri sospesi

La tabella e il grafico seguenti mostrano le differenti tipologie di intervento per le quali è stata richiesta autorizzazione paesaggista nel corso del 2016.

Tipologia di intervento	Totale	%
Impianti comunicazione	3	1,7
Impianti energie rinnovabili	6	3,4
Impianti tecnici e tecnologici	12	6,9
Infrastrutture e mobilità	1	0,6
Insegne pubblicitarie	2	1,1
Interventi pertinenziali (piscine, box, locali ricovero)	3	1,7
Linee e cabine elettriche	10	5,7
Manutenzione ordinaria	4	2,3
Manutenzione straordinaria	59	33,7



Modifiche morfologia terreno	3	1,7
Nuova costruzione	29	16,6
Opere di urbanizzazione	2	1,1
Opere idrauliche	3	1,7
Recinzioni, accessi carrai, pedonali	14	8,0
Ristrutturazione edilizia	11	6,3
Sistemazioni agrarie-idrauliche-forestali	3	1,7
Sistemazioni aree esterne	3	1,7
Taglio alberi	1	0,6
Altro	6	3,4
TOTALE	175	100



- Impianti comunicazione
- Impianti tecnici e tecnologici
- Insegne pubblicitarie
- Linee e cabine elettriche
- Manutenzione straordinaria
- Nuova costruzione
- Opere idrauliche
- Ristrutturazione edilizia
- Sistemazioni aree esterne
- Altro
- Impianti energie rinnovabili
- Infrastrutture e mobilità
- Interventi pertinenziali (piscine, box, locali ricovero)
- Manutenzione ordinaria
- Modifiche morfologia terreno
- Opere di urbanizzazione
- Recinzioni, accessi carrai, pedonali
- Sistemazioni agrarie-idrauliche-forestali
- Taglio alberi



Anno 2017

Nel corso del 2017 la Commissione Paesaggio si è riunita in n. 24 sedute, analizzando 191 pratiche di autorizzazione paesaggistica e 29 istanze di compatibilità, suddivise nel modo seguente tra i vari settori:

Settore di competenza	Domanda di autorizzazione paesaggistica	Domanda di compatibilità
Pianificazione, Paesaggio e GIS	167	27
Agricoltura e Sviluppo Rurale	8	-
Territorio	15	2
Vegetazione e Boschi	1	

Sono state rilasciate in totale 194 autorizzazioni così suddivise:

- n. 80 Autorizzazioni Paesaggistiche in procedura "ordinaria" art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004
- n. 92 Autorizzazioni Paesaggistiche in procedura "semplificata" art. 10 del D.P.R. 31/2017
- n. 12 certificati di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004
- n. 3 dinieghi paesaggistici art. 10 del D.P.R. 31/2017
- n. 5 dinieghi paesaggistici art. 146 del D.Lgs. 42/2004
- n. 2 dinieghi di Compatibilità art. 167 del D.lgs. 42/2004

Nel corso del 2017 sono pervenuti 25 pareri espressi da parte della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio che hanno confermato o integrato le valutazioni dell'Ente Parco.

Durante le sedute della Commissione Paesaggio sono stati espressi i seguenti pareri:


- n. 66 pareri favorevoli
- n. 118 pareri favorevoli con prescrizioni
- n. 10 pareri contrari

La tabella e il grafico seguenti mostrano le differenti tipologie di intervento per le quali è stata richiesta autorizzazione paesaggista nel corso del 2017.

Tipologia di intervento	Totale	%
Impianti comunicazione	1	0,5
Impianti energie rinnovabili	4	2,1
Impianti tecnici e tecnologici	11	5,7
Infrastrutture mobilità	1	0,5
Insegne pubblicitarie	4	2,1
Interventi pertinenziali (piscine, box, locali ricovero)	6	3,1
Linee cabine elettriche	4	2,1
Manufatti leggeri anche prefabbricati	2	1,0
Manutenzione ordinaria	4	2,1
Manutenzione straordinaria	61	31,4
Modifiche morfologia terreno	3	1,5




Nuova costruzione	35	18,0
Opere di urbanizzazione	4	2,1
Opere idrauliche	8	4,1
Recinzioni, accessi carrai, pedonali	16	8,2
Restauro e risanamento conservativo	1	0,5
Ristrutturazione edilizia	9	4,6
Sistemazioni agrarie-idraulico-forestali	6	3,1
Sistemazioni aree esterne	1	0,5
Taglio alberi	1	0,5
Altro	12	6,2
TOTALE	194	100



- Altro
- Impianti energie rinnovabili
- Infrastrutture mobilità
- Interventi pertinenziali (piscine, box, locali ricovero)
- Manufatti leggeri anche prefabbricati
- Manutenzione straordinaria
- Nuova costruzione
- Opere idrauliche
- Restauro e risanamento conservativo
- Sistemazioni agrarie-idraulico-forestali
- Taglio alberi
- Impianti comunicazione
- Impianti tecnici e tecnologici
- Insegne pubblicitarie
- Linee cabine elettriche
- Manutenzione ordinaria
- Modifiche morfologia terreno
- Opere di urbanizzazione
- Recinzioni, accessi carrai, pedonali
- Ristrutturazione edilizia
- Sistemazioni aree esterne



L'andamento delle pratiche paesaggistiche rilasciate negli anni precedenti è riassunto del grafico seguente.



MAPEL

Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice della amministrazione digitale" che impone che si adottino strumenti utili a consentire che sia eliminato il ricorso alla trasmissione cartacea dei provvedimenti paesaggistici) è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia e Milano.

Tale Protocollo ha previsto dal 1° febbraio 2014 l'eliminazione della trasmissione, oggi prevalentemente cartacea, di circa 25.000 provvedimenti paesaggistici, sostituendo all'invio dei provvedimenti paesaggistici rilasciati dagli Enti locali lombardi, l'utilizzo di un applicativo informatico predisposto da parte della Regione Lombardia denominato Mapel ("Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali") che consente, oltre alla trasmissione immediata di tutti i provvedimenti paesaggistici rilasciati, di poter disporre di uno strumento in grado di monitorare, anche tramite funzioni statistiche e reportistiche, l'attività paesaggistica sul territorio lombardo.

Dopo la fase sperimentale e di perfezionamento condotta nel corso dell'anno 2013, dal 1° febbraio 2014, l'uso di tale applicativo consente agli Enti locali lombardi di trasmettere i provvedimenti paesaggistici rilasciati. Tutti i provvedimenti paesaggistici (autorizzazioni, autorizzazioni con prescrizioni e dinieghi in procedura ordinaria e semplificata, nonché i provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica) vengono inseriti in MAPEL a seguito di accreditamento da parte degli Enti locali.

Nel corso del 2016 sono stati caricati in MAPEL dal Parco del Ticino n. 175 provvedimenti, nel 2017 n. 194.



5. LE PRINCIPALI ATTIVITA' DEL PARCO IN MATERIA PAESISTICA

COMMISSIONE TECNICA: la predisposizione della proposta di modifica del vincolo paesistico all'interno del Parco del Ticino

Nel corso degli ultimi anni il Parco del Ticino ha avviato una serie di iniziative e progetti volti ad un aggiornamento e ad una revisione dei suoi principali Regolamenti disciplinanti, al fine di integrarne e rivederne i contenuti alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute ed in coscienza di quanto evidenziato dall'esperienza pluriennale dei propri Uffici tecnici. Tali attività si sono inserite all'interno di quanto svolto dalla Commissione Tecnica di esperti e professionisti, istituita con Determina dirigenziale n. 332 del 25.09.2013, per l'elaborazione di una proposta di revisione del vincolo paesaggistico all'interno del Parco, coordinando una serie di strategie, con l'obiettivo anche di:

- definire dei criteri di semplificazione delle procedure;
- definire dei criteri che consentano di valutare richieste di esclusione di aree;
- diffondere una sensibilità ed una conoscenza comune in tema di paesaggio;
- indicare lo schema procedurale per rendere applicabile quanto definito.

Quanto elaborato dalla suddetta Commissione Tecnica è confluito in un documento denominato "Proposta di modifica del vincolo paesistico all'interno del Parco del Ticino - Criteri ed azioni", la cui attuazione è stata affidata ad un Tavolo Tecnico costituito dalla struttura tecnica dell'Ente, dai componenti della Commissione stessa nonché da Rappresentanti degli Enti del Parco, nominati tra i loro tecnici comunali, provinciali e della Città Metropolitana.

Nelle prime sedute avvenute tra settembre e ottobre 2013 è stata elaborata la proposta di **modifica all'Accordo Stato-Regione Lombardia** durante il quale il Tavolo Tecnico ha affrontato i nodi principali in cui si imbattono i Comuni del Parco in materia di autorizzazione paesaggistiche, mettendo a confronto le proprie esperienze con le necessità di rispettare le leggi in vigore e di dare risposte concrete al territorio. In particolare, ai fini della definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesistici, si riterrebbe necessario:

- delineare una procedura di validazione paesaggistica degli strumenti pianificatori a livello regionale e della gerarchia dei piani e degli strumenti urbanistici ed edilizi;
- proporre la precisa individuazione delle caratteristiche degli ambiti di paesaggio o dei criteri per l'identificazione dei valori che essi esprimono, oltre a un'interpretazione del concetto di percepibilità che eviti approssimazioni generalizzate o soggettive;
- delineare una definizione di "parco" tenendo conto della complessa e differenziata gamma di valori che i perimetri di queste aree racchiudono;
- proporre delle linee interpretative che chiariscono entro quali limiti si possano applicare i criteri d'esclusione individuati dal comma 1 dell'articolo 149.

Inoltre, dopo aver elaborato i dati statistici provenienti dai Comuni all'interno del Parco, si era individuata l'esigenza di riflettere e confrontarsi anche sulle tematiche seguenti:

- l'opportuna responsabilizzazione delle Commissioni per il paesaggio degli Enti locali;
- la necessità di individuare una modalità di semplificazione delle procedure per gli interventi davvero minori che possa portare all'immediata esecutività dell'atto autorizzatorio emesso dall'Amministrazione comunale;



- l'opportunità di individuare un insieme di casistiche di tipologie edilizie/aree/interventi da sgravare o semplificare;
- l'introduzione di una serie di elementi di semplificazione dei procedimenti e degli atti ad essi connessi;
- l'esigenza di definire meglio le varie procedure ed i corrispondenti ruoli dei soggetti coinvolti e le rispettive competenze.

Nelle sedute successive sono state elaborate dal Tavolo Tecnico le seguenti proposte:

- > *proposta di modifica del "Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della DCR 26/11/2003 n.VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della D.G.R. 02/08/2001 n. VII/5983".* Nell'ottica del contenimento della propensione al consumo di suolo e della valorizzazione del territorio, si è voluto proporre una modifica al sopra citato regolamento volta a rendere più efficaci i procedimenti previsti dallo stesso, applicandola anche per il riconoscimento degli edifici non agricoli dismessi. L'iniziativa muove dalla consapevolezza che il Parco del Ticino è un parco agricolo e, come tale, è nato per tutelare in modo attivo un ambiente strettamente legato agli agroecosistemi che per secoli si sono formati e sedimentati in questi luoghi. Oggi siamo di fronte a numerose difficoltà pratiche nell'ottica del riuso del patrimonio edilizio esistente:
 - perdita di eventuali operatori interessati al recupero, a causa delle criticità procedurali riscontrate;
 - progressivo deperimento delle strutture;
 - realizzazione di interventi non conformi alla disciplina vigente.

Lo scopo dell'iniziativa, quindi, è di evitare l'abbandono progressivo del patrimonio edilizio esistente, promuovendo alcune modifiche dello stesso regolamento. In particolare la proposta di revisione verte sulla necessità di introdurre dei meccanismi di semplificazione della procedura, che permettano di intervenire sui nuclei rurali a partire da una quota minima di partecipazione all'intervento lasciando al primo promotore l'onere di realizzare un masterplan che verrà approvato dal Comune e dal Parco ed al quale i successivi interventi si dovranno confrontare, con particolare attenzione a quanto disposto dall'Abaco. Un altro aspetto trattato è stato la ricerca di una modalità più efficace per gestire la dichiarazione di dismissione delle suddette strutture. La modifica al regolamento è stata poi approvata con Delibera di Consiglio di Gestione del Parco lombardo della Valle del Ticino n. 148 del 17/12/2014.

- > *Proposta di approvazione nuovo "Documento di indirizzi e criteri relativo alla ristrutturazione edilizia di edifici crollati ex articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 98 del 09/08/2013".* Con le modifiche introdotte alla definizione di "ristrutturazione edilizia" della Legge n. 98 del 09/08/2013 è sorta una serie di problematiche da coordinare alle proposte di modifica del regolamento relativo al recupero degli insediamenti dismessi. La proposta del nuovo documento vuole dare indicazioni in riferimento alla conservazione e valorizzazione sotto il profilo paesistico ed è volto a chiarire in modo univoco le modalità di applicazione della definizione di "ristrutturazione", la quale si dovrà intendere, in base a quanto stabilito dalla norma, come intervento di ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la relativa ricostruzione,



purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali nuovi indirizzi si applicheranno solamente al territorio di competenza del Parco della Valle del Ticino (zone esterne al perimetro IC) i cui provvedimenti edilizi sono in ogni caso in capo al Comune territorialmente competente. Questo documento è stato poi approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 126 del 5/11/2014.

- > *Proposta di orientamenti in merito all'applicazione dell'Abaco delle tipologie rurali del Parco del Ticino.* Tale proposta muove dalla necessità di integrazione ed aggiornamento di tale documento a fronte delle mutate condizioni al contorno rispetto a questioni di varia natura, a partire dalla diversa sensibilità verso nuove tematiche quali le discipline in campo di performance energetiche ed ambientali dei manufatti, di contenimento degli inquinanti atmosferici e di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli. La proposta di modifica all'Abaco, validata dal Tavolo Tecnico è stata poi approvata con Delibera di Consiglio di Gestione n. 112 del 07/10/2015.

IL SITO DELL'ENTE

Il sito dell'ente offre un'ampia gamma di informazioni per ogni ambito di interesse riguardante il parco. In particolare si possono avere informazioni ed approfondimenti su:

- "Il Parco": il Parco in cifre, la Riserva della Biosfera "Valle del Ticino", Rete Natura 2000, il Piano Territoriale di Coordinamento dove è possibile scaricare il PTC in cui è descritto l'azonamento del Parco, l'amministrazione del Parco;
- "Visita il Parco": come muoversi nel Parco, i Centri Parco, i Punti Parco, proposte di viaggio, visite guidate, strutture e Riserve gestite da associazioni, fattorie didattiche in rete, pubblicazioni, cartine e gadget, come raggiungere il Parco, raccolta funghi;
- "Natura e Paesaggio": il fiume e la sua valle, ecosistemi e biodiversità, gli ambienti agricoli, storia e cultura;
- "il marchio Parco Ticino": il progetto, le aziende a marchio, prodotti a marchio;
- "per le scuole": attività di educazione ambientale, visite guidate a carattere educativo e didattico, progetti speciali, programma didattico Sistema Parchi, pubblicazioni;
- "Progetti e Ricerca": convegni e corsi, i progetti in corso, archivio progetti, le pubblicazioni;
- "l'attività amministrativa": Albo Pretorio, bandi e concorsi, le determine e delibere, informazioni per membri comunità, procedimenti e modulistica, elenco autorizzazioni paesaggistiche, stage, regolamenti.

In questa sezione si possono trovare i moduli di richiesta di autorizzazione paesaggistica e sono disponibili on-line i **regolamenti** di tutti i settori di competenza, in particolare quelli in **materia paesistica** sono:

- Abaco del territorio del Parco a fini paesistici;
- regolamento per il recupero degli insediamenti dismessi;
- regolamento per la posa in opera di cartelli e/o strutture pubblicitarie in zona "G" (ambito agricolo e forestale);
- regolamento aree "D" e "R";
- regolamento distributori carburante;



- regolamento per la valutazione di compatibilità relativa all'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel Parco del Ticino.

E' inoltre pubblicato trimestralmente sul sito, alla voce "elenco autorizzazioni paesaggistiche", l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, in cui per ognuna è indicata la data di rilascio con la annotazione sintetica del relativo oggetto, in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004.

Sempre sul sito sono messe a disposizione le pubblicazioni dell'Ente, tra cui quelle in materia paesistica da cui i progettisti possono trarre utili spunti per la conoscenza del territorio del Parco e per la progettazione.

CONVEGNI E INCONTRI IN MATERIA PAESISTICA

In questi anni il Parco ha tenuto una serie di convegni e incontri di presentazione su tematiche trasversali, tra la pianificazione, il paesaggio, le pratiche agricole e la biodiversità in un approccio sistemico.

Di seguito si elencano i più recenti; gli atti relativi sono disponibili sul sito del Parco.

Seminario "AGROECOLOGIA E BIOARCHITETTURA opportunità per nuove economie sostenibili" – 3 febbraio 2017

Il giorno 3 febbraio 2017, presso la Riserva Orientata "La Fagiana", a Pontevecchio di Magenta, si è tenuto un seminario/laboratorio con la finalità di illustrare le potenzialità dell'**agroecologia** e di verificare le opportunità di riuso degli scarti agricoli per la costruzione di componenti edilizie per la **bioarchitettura**.

L'agroecologia è ormai ampiamente riconosciuta come scienza che fornisce i principi ecologici per la progettazione di un'agricoltura biodiversificata, produttiva, resiliente e socialmente giusta.

La bioarchitettura è l'insieme delle discipline dell'architettura che presuppongono un atteggiamento ecologicamente corretto nei confronti dell'ecosistema.

Le attività della giornata sono state orientate a mettere in luce le possibili sinergie e le opportunità delle nuove filiere produttive e delle nuove economie che agroecologia e bioarchitettura insieme possono attivare.

Convegno "Tutela e Valorizzazione del paesaggio: l'approccio del Parco, il quadro normativo e il ruolo dei tecnici" – 7 ottobre 2016

Venerdì 7 ottobre 2016 presso il Centro Parco "La Fagiana" di Pontevecchio di Magenta si è tenuto il Convegno "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: l'approccio del Parco, il quadro normativo e il ruolo dei tecnici" organizzato con il sostegno della Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia.

Convegno "Ristrutturazione di edifici agricoli e conservazione della biodiversità" – 22 aprile 2015

Il giorno 22 aprile 2015, presso la Riserva Orientata "La Fagiana", a Pontevecchio di Magenta, si è tenuto un convegno nell'ambito del quale sono stati presentati i risultati di una serie di studi e di esperienze sulla presenza di specie faunistiche in edifici rurali e sono




state fornite indicazioni sulle metodologie e sugli accorgimenti, da seguire nelle fasi di recupero e ristrutturazione di edifici e nella riqualificazione degli spazi rurali, per favorire la creazione di habitat e siti di rifugio per tali specie.

II WEBGIS

Il progetto WEBGIS del Parco del Ticino nasce con l'obiettivo di condividere sul web una cartografia aggiornata, interattiva ed integrata, migliorando l'accessibilità alle informazioni territoriali da parte di Istituzioni, professionisti e cittadini. Le mappe disponibili sulla piattaforma integrano i dati provenienti dal database territoriale del Parco con le informazioni cartografiche provenienti dal Geoportale della Lombardia e, dove presenti, con le informazioni delle Province di Varese e Pavia e della Città Metropolitana di Milano. Le principali informazioni consultabili riguardano il Piano territoriale di coordinamento aggiornato, il Piano paesaggistico del Parco, la Rete Natura 2000, l'area della Riserva della Biosfera MAB, i beni culturali di Regione Lombardia, i vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/04), i vincoli ambientali, le reti ecologiche (Parco Ticino, Regione Lombardia, Rete Campo dei Fiori – Parco Ticino) ed i confini amministrativi aggiornati all'ultima versione disponibile. Ciascuno dei temi elencati è suddiviso in diversi sottotemi, per molti dei quali sono, inoltre, disponibili i collegamenti ai relativi metadati, ovvero le informazioni che ne descrivono caratteristiche e contenuto.

<http://parcoticino.r3-gis.com/home/>





6. SPUNTI DI RIFLESSIONE

Si segnalano in questa sede solo puntualmente, ma restando a disposizione per eventuali incontri tematici di approfondimento, alcune questioni/criticità che si rilevano nell'esercizio della delega paesaggistica ed in particolare nell'esame delle istanze di autorizzazione paesaggistica presentate all'Ente:

- La recente semplificazione della norma con il DPR 31/2017 ha lasciato comunque ancora alcuni dubbi interpretativi, nonostante le circolari di approfondimento, sull'esatta definizione delle tipologie edilizie di cui agli allegati al decreto;
- Si rilevano nell'affrontare i singoli casi, alcune difficoltà a relazionare gli obiettivi di tutela paesaggistica con altre normative di settore (es. il rispetto dei rapporti aeroilluminanti spesso richiede delle modifiche alle aperture che riducono o rischiano di far perdere i connotati rurali) piuttosto che con le esigenze dei singoli proprietari, specie laddove vi sia un frazionamento delle proprietà, con il risultato di addivenire a soluzioni che non sempre perseguono il corretto inserimento delle opere;
- Le nuove forme di conduzione agricola, le innovazioni tecnologiche, le differenti esigenze aziendali spingono alla realizzazione di nuove strutture prefabbricate piuttosto che al recupero degli insediamenti rurali storici, destinati in molti casi al progressivo abbandono e decadimento, con un rischio concreto e sempre più evidente di perdita di patrimonio rurale storico; non si hanno, allo stato, strumenti concreti per contrastare tale tendenza;
- Si riscontra in generale, uno scarso approfondimento da parte dei progettisti degli aspetti paesaggistici e poca attenzione per l'inserimento dei progetti in un contesto paesaggistico e ambientale di pregio. Ciò comporta la presentazione di documentazione allegata all'istanza di autorizzazione paesaggistica, spesso inadeguata e parziale che richiede, nella stragrande maggioranza dei casi, una sospensione dell'iter istruttorio con richiesta di integrazioni, che spesso non pervengono nei termini richiesti e previsti dalla norma, e non rispondono in maniera esauriente e approfondita;
- Rispetto all'allegato D del DPR 31/2017, il punto 15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA non trova mai adeguata trattazione.

Il Responsabile del
Settore Pianificazione Paesaggio e GIS
Francesca Trotti

Settore Pianificazione Paesaggio e GIS

urbanistica@parcoticino.it

rif. 02.97210.213 – 215 - 239

